



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Al MIUR

Dip. per il sistema educ. di istr. e form.

Dir. Gen. per il pers. scol. - Uff. II

Dirigenti scolastici

ROMA

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

e, p.c.

Alle Prof. sse Monaco Rosalia e Falaschi Nivella

c/o Studio Legale Busiri Vici-Innamorati -Bioli

c.a. Avv. Fringuelli

mariobusirivici@avvocatiperugiapec.it

Oggetto: Ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22/11/2004, DM 3/10/2006 e DDG 13/07/2011.

A rettifica della propria nota, pari oggetto, prot. n. 9625 del 20/07/2015 , a seguito di un successivo approfondito esame della documentazione relativa alle posizioni dei soggetti interessati alla ricognizione in esame, è stato rinvenuto un ricorso proposto, in data 27/01/2007 (All.1), dalle docenti Monaco Rosalia e Falaschi Nivella, con il quale le stesse hanno impugnato la loro esclusione dal concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione con D.M. 03/10/2006, respinto nella fase cautelare con ordinanze n. 8/2007 e n.12 del 07/02/2007 (All.2), non discusso nel merito.

Con successiva comunicazione del 08/05/2014 (All.3) da parte del TAR Umbria è stato dato avviso alle ricorrenti di perenzione ultraquinquennale del giudizio in esame, precisando che lo stesso verrà dichiarato perento se non sarà presentata dalla parte ricorrente nuova domanda di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso.

Detto avviso è stato comunicato anche a quest'Ufficio con nota dell'Avvocatura del 27/05/2014 (All.4)

In data 21/11/2014, le ricorrenti hanno presentato al TAR Umbria l'istanza (All.5) di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso RG n. 30/2007.

Per quanto sopra, in relazione a quanto indicato dalla nota prot. n. 20993 del 15/07/2015, di codesta Direzione, lett. b), si segnalano i nominativi delle suddette docenti.

Ad avviso dello scrivente ufficio la fattispecie sopra riferita, certamente, non rientra nell'ipotesi dei soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, tuttavia, atteso lo stato del giudizio in esame, decisione in fase cautelare sfavorevole alle ricorrenti e da discutere ancora nel merito del primo grado, a seguito della citata istanza presentata, rimane il dubbio del rientro di detta fattispecie nell'ipotesi di coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.

Tanto si comunica per le conseguenti determinazioni che si vorranno assumere in merito.

Il Dirigente

Domenico Petruzzo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*